

APPROFONDIMENTI | *Dottrina*

Percorso di giurisprudenza - Bancario

Il deposito bancario in conto corrente

a cura di Tofani Cristiano Augusto, De Ficchy Francesco

Nota introduttiva

Il deposito bancario è un'operazione bancaria passiva di notevole rilievo (come l'emissione di assegni circolari o il risconto), mediante la quale la banca si indebita nei confronti del cliente risparmiatore raccogliendo fondi costituendo quindi uno strumento centrale per la banca in funzione della raccolta del risparmio. Si tratta del mezzo con cui la banca si assicura la disponibilità delle risorse finanziarie che ridistribuisce erogando finanziamenti.

In dottrina sono individuate due forme di deposito bancario: i depositi di denaro e i depositi di titoli in amministrazione. Le fattispecie appaiono diverse sia per struttura che per disciplina, seppure il deposito in denaro rientri nella tradizionale attività bancaria. D'altro canto, il deposito di titoli in amministrazione costituisce un tipo di servizio bancario o di operazioni accessorie prestate dalla banca.

Tale istituto si collega al c.d. deposito irregolare, disciplinato dalle disposizioni relative al mutuo e descritto nella sua fattispecie dall'art. 1834 cod. civ., secondo cui *“nei depositi di una somma di denaro presso una banca, questa ne acquista la proprietà ed è obbligata a restituirla nella stesse specie monetaria, alla scadenza del termine convenuto ovvero a richiesta del depositante, con la osservanza del periodo di preavviso stabilito dalle parti o dagli usi”*.

Il contratto di deposito bancario è solitamente regolato in conto corrente in modo che il depositante possa effettuare prelievi e versamenti in qualsiasi momento. La banca inoltre può rilasciare, previa richiesta del depositante, un libretto di deposito a risparmio sul quale si annotano i versamenti e i prelevamenti come previsto ai sensi dell'art. 1835 cod. civ.

Il depositante è considerato quale creditore della banca che invece acquista la piena disponibilità delle somme depositate. Tali somme, tuttavia, dato l'obbligo per la banca di restituirle, si qualificano come credito disponibile per il depositante.

Tra i depositi bancari, si differenziano: (i) il deposito semplice (il depositante intende soltanto liberarsi dall'onere della custodia affidando il denaro alla banca); (ii) il deposito in conto corrente (il depositante ha facoltà di modificare il deposito in qualsiasi momento mediante versamenti e prelevanti; e (iii) il deposito a risparmio (il depositante intende effettuare versamenti per creare un capitale). Il rilievo di tali differenziazioni ha essenzialmente una ragione tecnico economica e può rilevare sulle diverse condizioni economiche che la banca propone al depositante.

A tutela delle somme depositate, nel caso di crisi della banca, è previsto un notevole impianto di norme pubblicistiche rientranti nei c.d. sistemi di garanzia dei depositanti, regolato dall'ordinamento italiano ai sensi degli artt. 96 e segg. t.u.b., e modificati di recente dal D. Lgs. n. 30 del 2016. Tali sistemi, ovvero il fondo interbancario a tutela dei depositanti, sono qualificabili come enti consortili di natura privatistica, la cui adesione è resa obbligatoria per le banche con stabile organizzazione in Italia, pena la revoca dell'autorizzazione bancaria. Essenzialmente il fondo interbancario si occupa, in caso di liquidazione coatta amministrativa della banca, di rimborsare il singolo depositante (con riferimento quindi a tutti i depositi bancari detenuti nei confronti della banca in crisi) di una somma legislativamente definita, nonché di intervenire in operazioni di finanziamento di banche in crisi (quale strumento di risoluzione delle banche).

Segue: il conto corrente bancario

Ai sensi dell'art. 1852 cod. civ. il deposito bancario (come anche l'apertura di credito e le altre operazioni bancarie) può essere regolato in conto corrente. In tale modo il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito, salva l'osservanza del termine di preavviso eventualmente pattuito.

La disciplina civilistica è integrata dalle disposizioni del t.u.b., prevedendo ai sensi dell'art. 117 t.u.b. la forma scritta *ab substantiam*, con il deposito contestuale della firma da parte del depositante (ovvero lo specimen) quale forma di controllo per la banca dell'autenticità della firma.

Con l'apertura del deposito in conto corrente bancario, la banca intesta un conto al depositante e annota in questo i versamenti ed i prelevamenti (altresì definiti accreditamenti e addebitamenti). La differenza tra questi ultimi determina la somma di cui il depositante ha facoltà di disporre in qualsiasi momento. Inoltre, il depositante può operare sul conto corrente anche mediante il versamento o il pagamento di assegni. La banca quindi realizza per conto del cliente un'attività gestoria (il c.d. servizio di cassa) assimilabile al mandato senza rappresentanza.

Con il servizio di cassa, la banca si obbliga ad effettuare tutta una serie di operazioni quali, *inter alia*, ordini di pagamento mediante assegni bancari, bonifici, giroconti, come anche ricevere i versamenti di terzi in favore del deposito, nonché gli incassi di assegni bancari o circolari di volta in volta presentati. Ne deriva quindi un obbligo per la banca di osservare la diligenza del mandatario, dovendo informarlo prontamente sulle operazioni effettuate sul conto. Gli addebitamenti e gli accreditamenti che modificano il saldo disponibile sono di regola

immediatamente scritturate contabilmente. Tuttavia, l'immediata disponibilità degli accreditamenti non è concessa in casi tassativamente previsti dal contratto di apertura di conto corrente: ad esempio nel caso di versamenti di assegni bancari o circolari, in cui l'importo è addebitato al cliente della banca soltanto a seguito di verifiche di quest'ultima.

La diligenza nell'esecuzione degli obblighi, ovvero la diligenza propria del mandatario derivante dall'apertura del rapporto di conto corrente bancario, rileva per ogni atto che sia realizzato da un funzionario della banca nell'esercizio dell'attività bancaria.

La responsabilità della banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, con particolare riguardo alla verifica della loro riconducibilità alla volontà del cliente mediante il controllo dell'utilizzazione illecita dei relativi codici da parte di terzi, ha natura contrattuale.

Riferimenti normativi:

Codice Civile

Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia o t.u.b.)

Focus giurisprudenziale

Contratti bancari - Operazioni bancarie in conto corrente - Convenzione tra correntista e banca per l'autorizzazione anche di altro soggetto (delegato) a compiere operazioni sul conto corrente - Natura - Portata e limiti.

L'accordo tra il cliente e la banca, in base al quale anche altro soggetto a ciò delegato è autorizzato a compiere operazioni sul conto corrente, spiega unicamente l'effetto, per le operazioni e nei limiti di importo stabiliti, di vincolare la medesima banca a considerare alla stessa stregua di quella del delegante la firma di tale delegato, ma non comporta il conferimento a quest'ultimo di un potere generale di agire in rappresentanza del detto delegante per il compimento di qualsiasi tipo di atto negoziale riferibile al conto in esame. *Cassazione civile, Sez. III, Ordinanza del 17 gennaio 2020, n. 859*

Conto corrente - Operatività - Clausola della prestazione del consenso al trattamento dei dati personali sensibili - Condizione per l'esecuzione delle operazioni bancarie - Nullità

È nulla, per violazione di norme imperative, la clausola contrattuale con cui la banca subordina l'esecuzione delle proprie prestazioni al previo rilascio da parte del cliente del consenso al trattamento dei dati personali sensibili in quanto tale previsione contrasta con i principi informativi della legge sulla "privacy" ed in particolare con il principio di minimizzazione nell'uso dei dati, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 196 del 2003 che contiene precetti non derogabili dall'autonomia privata, essendo posti a tutela di interessi generali e di valori morali e sociali

riconosciuti dall'ordinamento. (Nella specie, la banca aveva bloccato l'operatività del conto e del deposito titoli del cliente che non aveva autorizzato il trattamento dei dati, peraltro non necessari per le operazioni, richiesti dalla banca adducendo genericamente la "policy" aziendale e ragioni di cautela). *Cassazione civile, Sez. I, Ordinanza del 21 ottobre 2019, n. 26778*

Rivendica ai sensi dell'art. 948 cod. civ. di somme depositate in conto corrente bancario - Esperibilità - Condizioni e limiti - Oggetto - Importo esistente al momento della domanda

L'azione di rivendicazione ai sensi dell'art. 948 cod. civ., con cui si domandi nei confronti della banca depositaria il riconoscimento della titolarità di somme confluite in un deposito bancario e individuate nel loro preciso ammontare, deve intendersi rivolta ad ottenere il possesso della "res" depositata e l'esercizio dei relativi diritti, compreso quello di riscuotere il "tantundem" dell'importo depositato, comprensivo dei frutti nel frattempo maturati; di conseguenza, il corrispondente obbligo di restituzione riguarda l'intero ammontare esistente nel conto corrente al momento della domanda giudiziale e non quello residuo al momento della decisione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione della Corte d'appello che - interpretando la sentenza di primo grado, passata in giudicato sulla qualificazione dell'azione come rivendica ai sensi dell'art. 948 cod. civ. - aveva ritenuto che l'azione fosse riferibile solo alla somma residua giacente sul conto e, quindi, aveva riconosciuto al rivendicante il diritto di ricevere dalla banca convenuta soltanto l'importo pari al saldo al tempo della richiesta di restituzione). *Cassazione civile, Sez. III, Ordinanza del 19 settembre 2019, n. 23330*

Conto corrente bancario - Cointestazione - Idoneità a trasferire la titolarità del credito - Esclusione - Idoneità a trasferire la legittimazione ad operare - Fondamento.

La cointestazione di un conto corrente bancario, salva la prova di una diversa volontà delle parti, è atto unilaterale idoneo a trasferire la sola legittimazione ad operare sul conto, ma non anche la titolarità del credito, in quanto il trasferimento della proprietà dei titoli che la banca detiene per conto del correntista presuppone un contratto di cessione del credito tra questi e la banca cessionaria. *Cassazione civile, Sez. III, Ordinanza del 3 settembre 2019, n. 21963*

Operazioni effettuate a mezzo strumenti elettronici - Utilizzazione illecita dei codici del cliente da parte di terzi - Responsabilità contrattuale della banca - Colpa grave dell'utente - Omessa attivazione di un sistema di controllo degli estratti conto

La responsabilità della banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, con particolare riguardo alla verifica della loro riconducibilità alla volontà del cliente mediante il controllo dell'utilizzazione illecita dei relativi codici da parte di terzi, ha natura contrattuale e, quindi, va esclusa se ricorre una situazione di colpa grave dell'utente, configurabile nel caso di protratta mancata attivazione di una qualsiasi forma di controllo degli estratti conto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto sussistente la "colpa grave" del cliente per aver atteso due anni prima di comunicare l'uso non autorizzato dello strumento di pagamento, in quanto la sollecita consultazione degli estratti gli avrebbe consentito di conoscere quell'uso più tempestivamente). *Cassazione civile, Sez. III, Sentenza del 5 luglio 2019, n. 18045*

Deposito bancario - Rilascio di libretto di deposito a risparmio - Soggetto titolare del rapporto diverso dal possessore del libretto - Qualifica di cliente agli effetti degli obblighi di informazione gravanti sulla banca

Ai fini dell'applicazione dell'art. 119, comma 1 e comma 4 (quest'ultimo come sostituito dall'art. 24, comma 2, d.lgs. n. 342 del 1999), d.lgs. n. 385 del 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e nel caso in cui sia stato stipulato un contratto di deposito bancario con rilascio di un libretto di deposito a risparmio, deve considerarsi cliente della banca - avente diritto a ricevere per iscritto, alla scadenza del contratto e almeno una volta all'anno, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto e ad acquisire copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni nell'ambito del suddetto rapporto contrattuale di deposito bancario - non solo il possessore del libretto di deposito, legittimato al compimento delle operazioni riguardanti il titolo, ma anche, se diverso dal possessore del libretto, il soggetto titolare del rapporto di deposito, che, quale parte del rapporto contrattuale con la banca, può comunque avere interesse ad acquisire la documentazione inerente alle operazioni relative al suo svolgimento. *Cassazione civile, Sez. I, Ordinanza del 11 settembre 2018, n. 22118*

Conto corrente bancario cointestato a due (o più) persone - Rapporto fra cointestatari - Art. 1298 c.c. - Applicabilità - Conseguenze - Diritto del cointestatario di disporre del saldo in eccedenza alla propria quota

Nel conto corrente bancario intestato a due (o più) persone, i rapporti interni tra correntisti non sono regolati dall'art. 1854 cod. civ., riguardante i rapporti con la banca, bensì dall'art. 1298, comma 2, cod. civ. in base al quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali, solo se non risulti diversamente; sicché, non solo si deve escludere, ove il saldo attivo derivi dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare pretese su tale saldo ma, ove anche non si ritenga superata la detta presunzione di parità delle parti, va altresì escluso che, nei rapporti interni, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, possa disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto. *Cassazione civile, Sez. II, Sentenza del 4 gennaio 2018, n. 77*

Deposito bancario - Obblighi della banca - Operazioni effettuate a mezzo strumenti elettronici - Utilizzazione illecita dei codici del cliente da parte di terzi - Responsabilità contrattuale della banca - Limiti - Onere probatorio in capo alla banca

In tema di responsabilità della banca in caso di operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, anche al fine di garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema (il che rappresenta interesse degli stessi operatori), è del tutto ragionevole ricondurre nell'area del rischio professionale del prestatore dei servizi di pagamento, prevedibile ed evitabile con appropriate misure destinate a verificare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente, la possibilità di una utilizzazione dei codici di accesso al sistema da parte dei terzi, non attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo. Ne consegue che, anche prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 11 del

2010, attuativo della direttiva n. 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, la banca, cui è richiesta una diligenza di natura tecnica, da valutarsi con il parametro dell'accorto banchiere, è tenuta a fornire la prova della riconducibilità dell'operazione al cliente. *Cassazione civile, Sez. I, Sentenza del 3 febbraio 2017, n. 2950*

Operazioni in conto corrente bancario - Diritto di copia previsto dall'art. 119, comma 4, t.u.b. - Estensione al successore del cliente stesso - Sussistenza anche anteriormente alla espressa previsione di tale estensione ad opera dell'art. 24, comma 2, d.lgs. n. 342 del 1999 - Applicabilità anche ai rapporti conclusi - Rilascio di libretto di deposito a risparmio - Soggetto titolare del rapporto diverso dal possessore del libretto - Qualifica di cliente agli effetti degli obblighi di informazione gravanti sulla banca

L'art. 24, comma 2, d.lgs. n. 342 del 1999 - che ha modificato, sostituendolo, l'art. 119, comma 4, t.u.b., estendendo al successore a qualunque titolo del cliente della banca e a colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni il diritto, riconosciuto al dante causa, di avere copia della documentazione inerente a singole operazioni bancarie poste in essere negli ultimi dieci anni - ha reso esplicito, per il successore a titolo universale, un principio già desumibile dall'art. 119, comma 4, t.u.b., nel testo vigente antecedentemente alla modifica introdotta dal citato art. 24, comma 2, in quanto il diritto di copia della documentazione relativa a singole operazioni, riconosciuto in favore del "de cuius" e facente parte dei rapporti giuridici a questi intestati, si trasmetteva, anche nel vigore della precedente normativa, al soggetto che fosse succeduto universalmente al cliente della banca.

L'art. 119, comma 4, t.u.b., riconoscendo al cliente della banca, al suo successore a qualunque titolo e a colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni il diritto di ottenere copia della documentazione relativa a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, si applica anche a situazioni soggettive che, se pur derivanti da un rapporto concluso, non hanno ancora esaurito nel tempo i loro effetti, con la conseguenza che detto diritto di copia è riconosciuto al cliente della banca e al suo successore prescindendo dall'attualità del rapporto a cui la documentazione richiesta si riferisce.

Nel caso in cui sia stato stipulato un contratto di deposito bancario con rilascio di un libretto di deposito a risparmio, deve considerarsi cliente della banca non solo il possessore del libretto di deposito, legittimato al compimento delle operazioni riguardanti il titolo, ma anche, se diverso dal possessore del libretto, il soggetto titolare del rapporto di deposito, che, quale parte del rapporto contrattuale con la banca, può comunque avere interesse ad acquisire la documentazione inerente alle operazioni relative al suo svolgimento. *Cassazione civile, Sez. I, Sentenza del 12 maggio 2006, n. 11004*

Deposito bancario – Cointestazione del rapporto di deposito – Solidarietà dell'obbligazione

Il deposito bancario, se cointestato a più persone che possono operare anche disgiuntamente sul medesimo, si realizza una solidarietà dal lato attivo dell'obbligazione che resiste alla morte di uno dei contitolari. Di conseguenza, il contitolare ha facoltà di richiedere alla banca, anche in caso di morte dell'altro contitolare, l'adempimento dell'intero saldo del libretto di deposito a risparmio liberando la banca nei confronti degli eredi del de cuius. *Cassazione civile, Sez. I, 29 ottobre 2002, n. 15231*

Deposito bancario – Consegna del denaro – Localizzazione del rapporto di deposito – Configurabilità

Il deposito, al fine di essere considerato effettuato presso una banca ai sensi dell'art. 1834 cod. civ., non è richiesto che la consegna del denaro avvenga all'interno dei locali della banca. Per la configurabilità dell'operazione di consegna, è sufficiente che la persona che riceve il denaro dal cliente sia stata incaricata per conto della banca. *Cassazione civile, Sez. I, 6 febbraio 1998, n. 9469*

Libretto bancario di deposito nominativo – Morte di uno dei contestatari – Diritto al pagamento della quota spettante agli eredi

Nel deposito contestato, nella forma del libretto a risparmio, seppure la contestazione con diritto al prelievo a firma disgiunta autorizza ciascun intestatario ad agire autonomamente, in caso di morte di un contestatario, i relativi eredi per ottenere dall'intermediario l'adempimento del saldo loro spettante devono presentare il libretto allo sportello. *Tribunale di Catania, 16 ottobre 2007*

Contratti bancari - Operazioni bancarie in conto corrente - Plurima intestazione del conto corrente - Pretese di terzi sulle somme depositate - Azione promossa da questi nei confronti di uno soltanto dei contitolari del conto - Integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri

Nel conto corrente bancario cointestato a più persone, i rapporti interni tra i correntisti sono regolati non dall'art. 1854 cod. civ., che riguarda i rapporti tra i medesimi e la banca, ma dall'art. 1298, comma 2, cod. civ., in base al quale le parti di ciascuno dei debitori e creditori solidali si presumono uguali se non risulta diversamente, con la conseguenza che nel giudizio instaurato nei confronti di uno soltanto dei contitolari del conto, da parte di chi vanta una pretesa sulle somme depositate, non è necessaria la integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri, poiché la sentenza resa in detto giudizio non è opponibile a questi ultimi. *Cassazione civile, Sez. I, Sentenza del 18 agosto 1993, n. 8758*
